



*Il Presidente del Consiglio di Stato*

cds - Giustizia amministrativa  
cda\_pre - Segretario Generale  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot. n. 0025863 - 16/11/2011 - USCITA



cds 000043954400

Ai Signori Presidenti dei Tribunali  
amministrativi regionali  
e loro Sezioni  
Staccate

Cari colleghi,

come è noto, la Commissione speciale insediata presso il Consiglio di Stato e incaricata di proporre il primo correttivo del Codice del processo amministrativo ad un anno dalla sua entrata in vigore, aveva individuato tra le norme da modificare quella relativa alla rilevabilità d'ufficio, da parte del giudice di primo grado, della propria incompetenza territoriale.

In particolare la Commissione aveva proposto di modificare il regime dell'incompetenza inserendo un termine per la sua rilevabilità. Con l'attuale formulazione dell'art. 15 c.p.a. è infatti possibile, soprattutto nei ricorsi per i quali non è stata presentata l'istanza cautelare, che solo all'atto della decisione di merito, che può arrivare anche dopo anni dal deposito del ricorso, il Collegio dichiarare la propria incompetenza, individuando come competente un altro Tar. Verificandosi questa evenienza il ricorrente, dopo anni di attesa, è costretto a riassumere la controversia dinanzi ad altro Tar e ad attendere la nuova fissazione del merito della causa.

La proposta della Commissione non è stata però accolta dal Governo, che ha lasciato invariata l'attuale disciplina della rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza territoriale.

Ritengo peraltro che le preoccupazioni, che avevano indotto la Commissione speciale a proporre la modifica degli artt. 15 e 16 c.p.a., possano essere superate esaminando i ricorsi - in relazione ai quali non è stata presentata l'istanza cautelare e per i quali, quindi, manca la cd. Camera di consiglio filtro - prima di farli portare in archivio.



*Il Presidente del Consiglio di Stato*

Un rapido controllo da parte del Presidente permetterà non solo di verificare l'eventuale incompetenza, ma anche vizi procedurali quali, ad esempio, la tardività, l'inammissibilità per difetto di giurisdizione, per mancata notifica ad almeno un controinteressato, ecc.. Per i ricorsi che presentano tali profili di rito dovrebbe essere fissata subito l'udienza di discussione.

Tale *modus operandi* farà raggiungere il duplice obiettivo di non far trasferire ad altro Tribunale dopo anni un ricorso per ragioni di competenza e di non alimentare l'arretrato con ricorsi per i quali non è possibile una pronuncia di merito.

Colgo l'occasione per porgerVi i miei più cordiali saluti.